



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977 recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020 con il quale viene conferita alla dott.ssa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza;
- VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;
- VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24.06.2020 con il quale viene confermata alla dott.ssa Caterina Perino la delega alla firma degli atti di competenza, conferita con D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020;
- VISTO il D.A. n. 2850 del 13 novembre 1984 con il quale è stata sottoposta a tutela, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 della Legge 1 giugno 1939 n. 1089, parte del complesso monumentale denominato “Tonnara di Scopello” sito nel Comune di Castellammare del Golfo (Tp) – Frazione Scopello, in Largo Tonnara – S.P. n. 63 San Vito Lo Capo – Scopello;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., sulla **Torre medievale e sulla Taverna**, facenti parte integrante del suddetto complesso e non inserite nel D.A. n. 2850/1984;
- ACCERTATO che la torre medievale e la taverna, così come evidenziate con perimetrazione in colore rosso nell' allegata planimetria, il tutto identificato in catasto al F. M. n. 4 part.159 sub 1 e sub 2 (taverna) e part. n. 8 (q.p. - torre) per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica rivestono particolare interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10 comma 3, lett. a) del menzionato D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e dell'art.2 della L.R. n. 80 dell'1.08.1977 in quanto costituiscono una interessante testimonianza di una tipologia significativa di architettura delle tonnare nonché parte integrante del complesso monumentale del “marfaraggio” di Scopello e costituiscono con gli immobili già sottoposti a tutela un “unicum inscindibile”;
- RITENUTO necessario definire una fascia di rispetto onde evitare che sia messa in pericolo l'integrità del complesso monumentale sopra menzionato, al fine di non danneggiarne la prospettiva o la luce, alterarne le condizioni di ambiente e di decoro

dettando particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss .mm. ed ii., sulle aree identificate in catasto al F.M. n. 4 p.lla n. 8 (q.p.) e part. n. 231 così come evidenziate con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria;

RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D. Lgs. nr 42/04 e della L.R. n. 80/77 i beni sopra individuati in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, la **Torre medievale e la Taverna**, facenti parte integrante del complesso monumentale denominato "Tonnara di Scopello" e non inserite nel D.A. n.2850/1984, ubicato nel Comune di Castellammare del Golfo (Tp) – Frazione Scopello, in Largo Tonnara – S.P. n. 63 San Vito Lo Capo – Scopello, così come evidenziate con perimetrazione in colore rosso nell'allegata planimetria, il tutto identificato in catasto al F. M. n. 4 part.159 sub 1 e sub 2 (taverna) e part. n. 8 (q.p. - torre), ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004, sono dichiarate di interesse storico, artistico, architettonico particolarmente importante, in quanto individuate fra i beni elencati all'art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L.R. n. 80/77 e restano, pertanto, sottoposte a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei beni di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 42/04,, è fatto divieto di distruggerli, danneggiarli o adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico - artistico, architettonico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Gli stessi non potranno essere demoliti, modificati o restaurati senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 21 del D. Lgs. medesimo. Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali ai beni sottoposti a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del complesso monumentale sopra menzionato, di non danneggiarne la prospettiva o la luce, alterarne le condizioni di ambiente e di decoro, le aree identificate in catasto al F.M. n. 4 p.lla n. 8 (q.p.) e part. n. 231 così come evidenziate con perimetrazione in colore verde nell'allegata planimetria sono sottoposte, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, alle seguenti prescrizioni:

- I tracciati viari e pedonali esistenti che si dipartono dalla S.P. n. 63 devono essere mantenuti e conservati ;
- Ogni intervento di miglioria fondiaria del suolo non deve produrre alterazioni né modificare le peculiari caratteristiche morfologiche e idrauliche della superficie terriera;
- Non sono consentite costruzioni stabili e precarie (queste, solo su eventuale autorizzazione della Soprintendenza competente) o qualsiasi installazione che possa danneggiare o ostruire la vista del bene tutelato o porsi in contrasto con le sue intrinseche caratteristiche storiche e architettoniche;
- Non è consentita l'installazione di insegne, cartelle e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità o propaganda , con esclusione dei segnali turistici e di

territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché delle insegne di esercizio che dovranno essere installate in corrispondenza dell'accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 4) La relazione tecnica corredata dalla planimetria catastale con l'evidenziazione dell'estensione del bene, dall'elenco ditte proprietarie e dalla documentazione fotografica fa parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Castellammare del Golfo (Tp), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L. R. 12 agosto 2014 nr. 21.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso a questo Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 42/04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della legge n. 1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 11 agosto 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Caterina Perino